

TexR: Regolamento sulle fibre tessili (Regolamento (UE) n. 1007/2011), spiegato

Il regolamento sulle fibre tessili fissa le denominazioni ammesse e impone a fabbricanti, importatori e distributori che rietichettano di indicare tutte le fibre e le percentuali su ogni prodotto tessile nell’UE. Si applica dall’8 maggio 2012, in sostituzione delle direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE; l’ultima fibra aggiunta è il poliacrilato (2018).

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) n. 1007/2011	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	7 novembre 2011	Si applica dal	8 maggio 2012
Modificato da	Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, Regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato verificano che la composizione fibrosa dei prodotti tessili corrisponda alle informazioni fornite (art. 18), con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento nell’allegato I (punto 40) e nell’allegato II (punto 17); le definizioni dell’art. 3, paragrafo 2, rinviano ancora al regolamento (CE) n. 765/2008 e, per messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato, si leggono dal 16 luglio 2021 come rinvii al regolamento (UE) 2019/1020.

Date principali

27 settembre 2011	Regolamento (UE) n. 1007/2011 adottato a Strasburgo dal Parlamento europeo e dal Consiglio	title and signature block after Art. 28
18 ottobre 2011	Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, GU L 272, pag. 1	header (OJ L 272 18.10.2011, p. 1)
7 novembre 2011	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; i poteri delegati della Commissione decorrono da questa data per periodi di cinque anni	Art. 28 and Art. 22(2)
20 aprile 2012	Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 95 del 31 marzo 2012: fibra n. 49 bicomponente polipropilene/poliammide, con i relativi metodi di prova e la tolleranza convenzionale	Art. 2 and Annex
8 maggio 2012	Il regolamento si applica; le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate; il regolamento delegato (UE) n. 286/2012 si applica dalla stessa data	Art. 27 and Art. 28; Art. 2
1 luglio 2013	Entrata in vigore del regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio con l'adesione della Croazia: il nome croato della lana vergine, runska vuna, è inserito nell'allegato III	Art. 1(1) and Annex, point 1.C; Annex III (M3)
30 settembre 2013	Termine per la relazione di riesame della Commissione su possibili nuovi obblighi di etichettatura (origine, manutenzione, taglia, allergeni, etichettatura elettronica) e per il suo studio sulle sostanze pericolose nei tessuti	Art. 24(1) and Art. 25
8 novembre 2014	Termine per la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento, con particolare attenzione alle richieste di nuove denominazioni di fibre	Art. 23
9 novembre 2014	Fine del periodo transitorio: i prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 potevano essere messi a disposizione fino a questa data	Art. 26
18 settembre 2015	Rettifica pubblicata nella GU L 243: il rinvio nell'articolo 10, paragrafo 3, corretto dall'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3	single item; Art. 10(3) (C1)
15 febbraio 2018	Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 22 del 26 gennaio 2018: fibra n. 50 poliacrilato, fascicolo tecnico dell'allegato II aggiornato,	Art. 2 and Annex

punto 18 dell'allegato VI riscritto, nuovi metodi di prova e tolleranza convenzionale

1 luglio 2021	Danimarca: entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, che impone l'etichettatura in lingua danese dei prodotti tessili ai sensi della produktloven	§ 16, § 18 and § 20
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; il regolamento sulle fibre tessili è incluso nell'allegato I (punto 40) e nell'allegato II (punto 17) e sono soppressi gli articoli da 15 a 29 e le definizioni di messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, vigilanza del mercato e autorità di vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008	Art. 39(1), Art. 41, Art. 44, Annex I and Annex II
1 gennaio 2026	Danimarca: la Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen e ne prosegue i compiti, compreso il controllo dell'etichettatura dei prodotti tessili	§ 9(1)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio e chi rietichetta)

- Garantire, quando si immette un prodotto tessile sul mercato, che siano forniti un'etichetta o un contrassegno e che le informazioni che vi figurano siano esatte; il prodotto può essere messo a disposizione solo se è etichettato, contrassegnato o accompagnato da documenti commerciali conformi al regolamento. Art. 4 and Art. 15(1)
- Descrivere la composizione fibrosa esclusivamente con le 50 denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I, riservare ciascuna denominazione alle fibre corrispondenti alla sua descrizione, non usare mai una denominazione dell'allegato I come radice o aggettivo per un'altra fibra e non usare «seta» per descrivere la forma o la presentazione del filato di filamento continuo; se occorre una nuova denominazione di fibra, presentare domanda alla Commissione con un fascicolo tecnico conforme all'allegato II. Art. 5, Art. 6 and Annex I
- Descrivere la composizione fibrosa esclusivamente con le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I, riservare ciascuna denominazione alle fibre corrispondenti alla sua descrizione, non usare mai una denominazione dell'allegato I come radice o aggettivo per un'altra fibra e non usare «seta» per descrivere la forma o la presentazione del filato di filamento continuo. Art. 5 and Annex I
- Se occorre aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'allegato I, presentare domanda alla Commissione con un fascicolo tecnico conforme all'allegato II. Art. 6 and Annex II
- Indicare la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre costitutive in ordine decrescente; una fibra fino al 5 %, o più fibre complessivamente fino al 15 %, possono essere indicate come altre fibre con la relativa percentuale totale quando non è facile determinarle al momento della fabbricazione, e le fibre non ancora incluse nell'allegato I possono sempre essere designate come altre fibre con la relativa percentuale. Art. 9(1), Art. 9(2) and Art. 9(5)
- Usare «100 %», «puro» o «tutto» solo per prodotti composti esclusivamente di una sola fibra; fino al 2 % di fibre estranee, o fino al 5 % dopo la cardatura, può non essere considerato se è tecnicamente inevitabile nella buona pratica di fabbricazione e non è aggiunto in modo sistematico; usare le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» dell'allegato III solo per la lana mai incorporata in precedenza in un prodotto finito, con al massimo lo 0,3 % di fibre estranee. Art. 7, Art. 8 and Annex III
- Non considerare le fibre visibili e isolabili a puro scopo decorativo fino al 7 % e le fibre metalliche o di altro tipo con effetto antistatico fino al 2 % del peso del prodotto finito; etichettare separatamente ciascun componente tessile di un prodotto a più componenti, salvo che non sia una fodera principale e rappresenti meno del 30 % del peso totale; seguire le regole dell'allegato IV per i prodotti di corsetteria, i tessuti stampati per corrosione, i tessuti ricamati, i filati con anima e rivestimento, il velluto e la felpa e i tappeti. Art. 10, Art. 11, Art. 13 and Annex IV
- Aggiungere la dicitura «Contiene parti non tessili di origine animale» ogni volta che il prodotto contiene tali parti, in modo non fuorviante e facilmente comprensibile per il consumatore. Art. 12
- Rendere l'etichettatura o il contrassegno durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, con un'etichetta saldamente fissata; indicare la composizione in cataloghi, documentazione commerciale, imballaggi, etichette e contrassegni con caratteri uniformi per dimensione, stile e tipo; tenere i marchi e le altre informazioni separati dalla descrizione della composizione e usare la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto giunge al consumatore, in Danimarca il danese.
Art. 14(1), Art. 16(1), Art. 16(2) and Art. 16(3); § 16
- Mantenere le percentuali dichiarate entro le tolleranze che le autorità applicheranno in sede di analisi: le fibre estranee inferiori al 2 % (5 % per i prodotti cardati) non devono essere indicate, e tra l'etichetta e l'analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % del peso totale delle fibre; se il processo

produttivo richiede di più, chiedere alla Commissione un'autorizzazione prima di immettere il prodotto sul mercato. Art. 19 and Art. 20

- Mantenere le percentuali dichiarate entro le tolleranze applicate in sede di analisi: le fibre estranee inferiori al 2 % (5 % per i prodotti cardati) non devono essere indicate, e tra l'etichetta e l'analisi si applica una tolleranza di fabbricazione del 3 % del peso totale delle fibre. Art. 19 and Art. 20(1) to (3)
- Se il processo di fabbricazione richiede tolleranze più elevate, chiedere alla Commissione un'autorizzazione prima di immettere il prodotto sul mercato. Art. 20

Importatore

- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, garantire, al momento dell'immissione del prodotto sul mercato, la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni che vi figurano; per quel prodotto Lei assume l'obbligo di etichettatura del fabbricante. Art. 15(1)
- Verificare, prima di immettere il prodotto sul mercato, che siano usate solo denominazioni di fibre dell'allegato I, che tutte le fibre costitutive figurino con la relativa percentuale in peso in ordine decrescente, che «100 %», «puro», «tutto» e le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» siano usati solo quando il prodotto ne ha i requisiti e che la dicitura di origine animale sia presente ove necessaria. Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9 and Art. 12
- Garantire che l'etichetta o il contrassegno siano durevoli, leggibili, visibili, accessibili e saldamente fissati e che siano redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione dei consumatori; le etichette del fornitore in sola lingua inglese non soddisfano il requisito danese. Art. 14(1) and Art. 16(3); § 16
- Se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, applica Lei stesso l'etichetta o ne modifica il contenuto, ai fini del regolamento è considerato fabbricante e risponde dell'esattezza della composizione. Art. 15(2)
- Garantire che altre informazioni fornite con il prodotto non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione, e attendersi che la vigilanza del mercato verifichi la composizione mediante analisi di laboratorio con i metodi dell'allegato VIII e le tolleranze convenzionali dell'allegato IX. Art. 15(4), Art. 18 and Art. 19

Distributore (grossista, rivenditore o negozio online)

- Garantire, quando si mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile, che esso rechi l'etichettatura o il contrassegno prescritti dal regolamento. Art. 15(3)
- Se vende con il proprio nome o marchio, applica Lei stesso l'etichetta o ne modifica il contenuto, è trattato come fabbricante e subentra nei relativi obblighi, compresa l'esattezza della composizione. Art. 15(2)
- Indicare la composizione fibrosa in modo chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle vendite online e a distanza, nei cataloghi e sugli imballaggi, con caratteri leggibili e uniformi per dimensione, stile e tipo. Art. 16(1)
- Vendere i prodotti solo con un'etichettatura nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il consumatore li acquista, salvo diversa disposizione di tale Stato membro; in Danimarca l'etichetta o il contrassegno devono essere in danese. Art. 16(3); § 16
- Quando i prodotti dell'allegato VI sono venduti con un'etichetta globale o il tessuto è venduto a metraggio, assicurarsi che la composizione sia resa nota a ogni acquirente, consumatore compreso. Art. 17(3), Art. 17(4) and Art. 17(5)
- Evitare che altre informazioni sul prodotto, marchi e ragioni sociali siano confusi con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione, collocando un marchio che contiene una denominazione di fibra immediatamente prima o dopo la composizione. Art. 15(4) and Art. 16(2)

Altro operatore economico (mandatario, fornitore business-to-business, amministrazione aggiudicatrice)

- Quando si forniscono prodotti tessili ad altri operatori economici della catena di fornitura o nell'ambito di un appalto pubblico, le etichette possono essere sostituite o integrate da documenti commerciali di accompagnamento, che però devono indicare chiaramente le denominazioni delle fibre e la composizione senza abbreviazioni, salvo un codice di lavorazione meccanizzata o abbreviazioni definite da norme internazionali e spiegate nello stesso documento. Art. 14(2) and Art. 14(3)
- Garantire che le informazioni fornite quando i prodotti sono messi a disposizione non possano essere confuse con le denominazioni delle fibre e con le descrizioni della composizione previste dal regolamento. Art. 15(4)
- Quando si mettono a disposizione prodotti con etichettatura globale o a metraggio, garantire che la composizione fibrosa giunga a ogni acquirente della catena fino al consumatore. Art. 17(5)
- Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato, che verificano la conformità della composizione fibrosa alle informazioni fornite e possono imporre misure correttive, vietare la messa a disposizione od ordinare il ritiro o il richiamo ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020. Art. 18; Art. 7(1) and Art. 16

Sanzioni

Il regolamento non contiene un proprio articolo sulle sanzioni: impone alle autorità di vigilanza del mercato di verificare la conformità della composizione fibrosa alle informazioni fornite (art. 18), usando i metodi dell'allegato VIII, le esclusioni dell'allegato VII, le tolleranze convenzionali dell'allegato IX e le tolleranze dell'articolo 20. Dal 16 luglio 2021 i poteri di esecuzione e le sanzioni derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, che include il regolamento sulle fibre tessili nell'allegato I (punto 40) e, in quanto atto privo di disposizioni sanzionatorie proprie, nell'allegato II (punto 17): le autorità possono esigere misure correttive entro un termine stabilito, tra cui rendere il prodotto conforme, impedirne la messa a disposizione, ritirarlo o richiamarlo e, se l'operatore non agisce, devono assicurare il ritiro, il richiamo o il divieto o la limitazione della messa a disposizione; le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri e devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In Danimarca la produktloven (lovbekendtgørelse n. 22 dell'8 gennaio 2026) include il regolamento nel § 2, comma 1, n. 38, designa l'Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo nel § 9, consente un divieto temporaneo (§ 13), ordini (§ 14) e un divieto di messa a disposizione (§ 16), e il decreto (bekendtgørelse) n. 1046 del 28 maggio 2021 consente all'autorità di ordinare la correzione quando i prodotti tessili sono privi dell'etichettatura in danese o non sono conformi al regolamento (§ 17). L'omessa etichettatura in danese dei prodotti tessili o il mancato rispetto degli obblighi degli operatori previsti dal regolamento sono puniti con una sanzione pecuniaria ai sensi del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021, § 18; l'inosservanza di un ordine o di un divieto dell'autorità è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi della produktloven § 37, comma 1, che può arrivare alla reclusione fino a due anni in presenza di circostanze aggravanti, come il pericolo per la sicurezza o la salute, la reiterazione o le violazioni sistematiche a scopo di lucro (§ 37, comma 2); le imprese possono essere ritenute responsabili (§ 37, comma 5).

Art. 18, Art. 19 and Art. 20; Art. 16, Art. 41, Annex I and Annex II; § 2, § 9, § 13, § 14, § 16 and § 37; § 16, § 17 and § 18

Lista di controllo

- 1. Verificare che ciascun prodotto sia un prodotto tessile o contenga almeno l'80 % in peso di fibre tessili, oppure sia un rivestimento o un tessile integrato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e che non si applichi alcuna eccezione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, o dell'allegato V.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto: fabbricante, importatore di merci di un fabbricante extra UE o distributore, ricordando che rietichettare o vendere con il proprio marchio rende fabbricante (articolo 15).
- 3. Accertare la composizione effettiva in peso dalla specifica del fornitore o da un'analisi di laboratorio con i metodi dell'allegato VIII, dopo aver escluso gli elementi dell'allegato VII e applicato le tolleranze convenzionali dell'allegato IX (articolo 19).
- 4. Scrivere la composizione solo con le denominazioni dell'allegato I, indicando ogni fibra con la relativa percentuale in ordine decrescente e usando «altre fibre», «fibre miste» o «composizione tessile non specificata» solo dove l'articolo 9 lo consente.
- 5. Usare «100 %», «puro», «tutto» e le denominazioni «lana vergine» o «lana di tosa» solo se il prodotto soddisfa gli articoli 7 e 8, e controllare i valori rispetto alle tolleranze del 2 %, 5 % e 3 % dell'articolo 20 prima della stampa.
- 6. Etichettare ciascun componente tessile dei prodotti a più componenti e seguire le regole dell'allegato IV per i prodotti di corsetteria, i tessuti ricamati, il velluto e la felpa e i tappeti (articoli 11 e 13).
- 7. Aggiungere «Contiene parti non tessili di origine animale» ovunque siano presenti cuoio, pelliccia, corno, osso o altre parti non tessili di derivazione animale (articolo 12).
- 8. Rendere l'etichetta durevole, leggibile, visibile, accessibile e saldamente fissata, tenere separati dalla composizione marchi e altre informazioni e tradurla nella lingua ufficiale di ogni mercato di vendita, il danese per la Danimarca (articoli 14 e 16).
- 9. Mostrare la composizione online e nei cataloghi in modo che l'acquirente la veda prima dell'acquisto e riportare denominazioni delle fibre e composizione senza abbreviazioni nei documenti commerciali per le forniture business-to-business (articoli 14, par. 2, e 16, par. 1).
- 10. Conservare le specifiche dei fornitori e i rapporti di prova che sostengono ciascuna etichetta, così da poter rispondere a un controllo di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della produktloven.

Fonti

1. Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e sull'etichettatura, testo consolidato del 15 febbraio 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011R1007-20180215>
2. Regolamento (UE) n. 1007/2011 nel testo pubblicato nella GU L 272 del 18 ottobre 2011 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1007>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011R1007 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011R1007>
4. Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione che aggiunge il bicomponente polipropilene/poliammide (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0286>
5. Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio che adegua gli atti dell'Unione all'adesione della Croazia (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0517>
6. Regolamento delegato (UE) 2018/122 della Commissione che aggiunge il poliacrilato e aggiorna gli allegati II, VI, VIII e IX (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0122>
7. Rettifica del 18 settembre 2015 al regolamento (UE) n. 1007/2011, articolo 10, paragrafo 3 (EUR-Lex) — [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1007R\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1007R(02))
8. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
9. Regolamento (CE) n. 765/2008, le cui definizioni dell'articolo 2 sono applicate dal regolamento sulle fibre tessili (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
10. Legislazione sull'etichettatura dei prodotti tessili (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/legislation_en
11. Revisione del regolamento (UE) n. 1007/2011 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/review-regulation-eu-10072011_en
12. Etichette dei prodotti tessili (Your Europe, Commissione europea) — https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/textile-label/index_en.htm
13. Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej>
14. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>
15. Produktloven, lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
16. Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046>